



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 132

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 22 gennaio 2019

INDICE**Commissioni riunite**

1^a (Affari costituzionali) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	4
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	47

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 22 gennaio 2019

Plenaria

10^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 9,15

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica che – stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea – riferirà alla Presidenza del Senato sullo stato dei lavori delle Commissioni riunite, affinché possa compiere le opportune valutazioni ed eventualmente convocare una Conferenza dei Capigruppo per assumere le conseguenti determinazioni.

Propone, quindi, di sospendere i lavori, in attesa dell'esito della Conferenza dei Capigruppo.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 12.

Il PRESIDENTE, sulla base degli esiti della Conferenza dei Capigruppo, che ha posticipato alle ore 15 di domani, mercoledì 23 gennaio, l'inizio della discussione in Assemblea sul disegno di legge in titolo, propone di convocare tre ulteriori sedute, alle ore 14,30, alle ore 15,30 e alle ore 17,30 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONI DI ULTERIORI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che sono convocate ulteriori sedute alle ore 14,30, alle ore 15,30 e alle ore 17,30 di oggi, martedì 22 gennaio.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

Plenaria

11^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, lunedì 21 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.38 (testo 2), 1.0.17 (testo 2), 1.0.18 (testo 2), 1.0.24 (testo 2), 2.0.6 (testo 2), 3.2 (testo 3), 3.87 (testo 2), 3.88 (testo 2), 3.125 (testo 3), 3.0.23 (testo 2), 3.0.25 (testo 2), 3.0.27 (testo 2), 3.0.45 (testo 3), 3.0.51 (testo 2), 3.0.81 (testo 3), 3.0.143 (testo 2), 6.9 (testo 2), 6.0.31 (testo 2), 7.0.5 (testo 3), 8.13 (testo 2), 8.0.42 (testo 2), 9.0.17 (testo 2), 9.0.42 (testo 2), 10.0.30 (testo 2), 10.0.31 (testo 3), 11.0.10 (testo 2), 11.17 (testo 3), 11.0.20 (testo 2), 11.0.22 (testo 2), 11.0.74 (testo 2), 11.0.93 (testo 2), 11.0.500/25 (testo 2), 11.0.500/30 (testo 2) e 11.0.600/1 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 8.100, pubblicato in allegato, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del provvedimento.

Informa che sono stati ritirati gli emendamenti 8.0.35, 10.0.33, 11.0.78, 11.0.85 e 11.0.89 (testo 2).

Alla luce delle richieste provenienti dai presentatori per una rivalutazione dell'ammissibilità di alcuni emendamenti già dichiarati improponibili, riammette all'esame gli emendamenti 3.103 (testo 2), 3.104, 3.0.85, 3.0.117, 4.0.14, 4.0.21 (testo 2), 7.0.8 (testo 2), 8.0.39 (testo 2), 10.32 (testo 2), 10.0.12 e 11.0.102.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) comunica il ritiro degli emendamenti 11.15, 11.0.4 (testo 2), 11.0.9 (testo corretto), 11.0.19, 11.0.36, 11.0.104 e 11.0.189.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) comunica il ritiro degli emendamenti 11.0.16, 11.0.87, 11.0.105, 11.0.165, 11.0.167 e 11.0.168.

Su proposta della relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), vengono accantonati i seguenti emendamenti: 11.17 (testo 3), 11.37, 11.0.3 (testo 2), 11.0.7 (testo 2), 11.0.10 (testo 2), 11.0.18, 11.0.20 (testo 2), 11.0.22 (testo 2), 11.0.33 (testo 2), 11.0.43 (testo 2), 11.0.66, 11.0.74 (testo 2), 11.0.77, 11.0.84, 11.0.92, 11.0.93 (testo 2), 11.0.95, 11.0.96, 11.0.101 (testo 2), 11.0.102, 11.0.106, 11.0.108, 11.0.112 (testo 2), 11.0.116, 11.0.117,

11.0.125 (testo 2), 11.0.132, 11.0.133, 11.0.144, 11.0.145, 11.0.146, 11.0.149, 11.0.151, 11.0.156, 11.0.170, 11.0.171, 11.0.172, 11.0.173, 11.0.180, 11.0.181, 11.0.190 (testo 2) e 11.0.191.

Restano accantonati gli emendamenti 11.0.500, 11.0.1000, 11.0.2000, 11.0.600, 11.0.700, 11.0.800 e 11.0.900, con i relativi subemendamenti.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: 11.1, 11.3, 11.4, i sostanzialmente identici 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8, i sostanzialmente identici 11.9 e 11.10, 11.11, gli identici 1.12 e 11.13, 11.14, 11.16, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, gli identici 11.22, 11.23, 11.24 e 11.25, gli identici 11.26, 11.27 e 11.28, 11.29, gli identici 11.30 e 11.31, 11.33, 11.38, 11.40, 11.0.1, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.11, 11.0.12, 11.0.13, 11.0.14, 11.0.21, gli identici 11.0.24 e 11.0.25, gli identici 11.0.26 e 11.0.27, gli identici 11.0.28 e 11.0.29, gli identici 11.0.30 e 11.0.31, 11.0.32, 11.0.34, 11.0.35, gli identici 11.0.49 e 11.0.50, gli identici 11.0.53 e 11.0.54, 11.0.62, gli identici 11.0.73 e 11.0.75, 11.0.79, gli identici 11.0.90 e 11.0.91, 11.0.94, gli identici 11.0.99 e 11.0.100, 11.0.103, 11.0.109, 11.0.111, gli identici 11.0.119 e 11.0.120, gli identici 11.0.121 e 11.0.122, 11.0.123, 11.0.124, 11.0.126, 11.0.127, 11.0.128, 11.0.129, gli identici 11.0.130 e 11.0.131, gli identici 11.0.136, 11.0.137 e 11.0.138, 11.0.141, gli identici 11.0.142 e 11.0.143, 11.0.148, 11.0.152, 11.0.153, 11.0.155, gli identici 11.0.157 e 11.0.158, 11.0.159, 11.0.164, 11.0.166, 11.0.174, 11.0.175, 11.0.176, gli identici 11.0.177 e 11.0.178, 11.0.179, gli identici 11.0.182 e 11.0.183, 11.0.184, gli identici 11.0.185 e 11.0.186, 11.0.187 e 11.0.188.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore VITALI (*FI-BP*), alla luce dei pareri espressi dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, esprime considerazioni critiche, in quanto finora non è stato accolto nessun emendamento delle opposizioni, alle quali è di fatto impedito di offrire il proprio contributo al miglioramento del testo, nonostante la dimostrazione di disponibilità e spirito di collaborazione.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per il contributo fattivo delle opposizioni e assicura che tutte le proposte di modifica saranno esaminate con attenzione.

Si procede alla votazione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 11.1, 11.3 e 11.4 sono respinti.

Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8, sostanzialmente identici, sono respinti.

Le Commissioni riunite respingono, con un'unica votazione, gli emendamenti 11.9 e 11.10, sostanzialmente identici.

Posto ai voti, l'emendamento 11.11 è respinto.

Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 11.12 e 11.13 sono respinti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 11.14, 11.16, 11.18, 11.19, 11.20 e 11.21 sono respinti.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.22.

Con successive votazioni, sono respinti: gli identici emendamenti 11.23, 11.24 e 11.25; gli identici emendamenti 11.26, 11.27 e 11.28; l'emendamento 11.29 e gli identici emendamenti 11.30 e 11.31.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti: 11.33, 11.38, 11.40, 11.0.1, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.11, 11.0.12, 11.0.13, 11.0.14 e 11.0.21, gli identici emendamenti 11.0.24 e 11.0.25, gli identici emendamenti 11.0.26 e 11.0.27, gli identici emendamenti 11.0.28 e 11.0.29, nonché gli identici emendamenti 11.0.30 e 11.0.31 e l'emendamento 11.0.32.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 11.0.34 precisa che la proposta è volta consentire l'autenticazione – da parte dei pubblici ufficiali delegati dal sindaco – della sottoscrizione della scrittura privata per la costituzione di usufrutto gratuito su un immobile. Invita, quindi, i relatori e il Governo a rivalutare il proprio parere contrario, in quanto la norma introduce una effettiva semplificazione nell'ordinamento, consentendo peraltro ai cittadini di risparmiare sulle spese notarili per l'autenticazione delle firme.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) obietta che la misura, per quanto condivisibile, potrebbe rivelarsi onerosa soprattutto per gli uffici comunali di minori dimensioni, che non hanno personale adeguato ai compiti da svolgere.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) replica che nei Comuni è già possibile far autenticare le firme dai pubblici ufficiali per altri tipi di atti, ma non per la costituzione di usufrutto.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 11.0.34, ritenendo opportuno un approfondimento.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.35 è respinto.

Il senatore FANTETTI (*FI-BP*) chiede al Presidente di riammettere all'esame l'emendamento 11.0.37, dichiarato improponibile nella seduta del 16 gennaio.

L'emendamento è volto a istituire, presso il Ministero delle politiche agricole, un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, cui sarebbe devoluta parte delle risorse già assegnate all'ICE attraverso uno specifico fondo del Ministero dello sviluppo economico, con dotazione iniziale di 6 milioni di euro. Segnala, tuttavia, che l'erogazione di tali finanziamenti è sospesa, a seguito della sentenza n. 61 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittima la legge n. 190 del 2014, in quanto non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sugli interventi di sostegno finanziati dal fondo statale, sebbene questi riguardino materie di competenza regionale concorrente.

Il senatore SCHIFANI (*FI-BP*) ribadisce la richiesta di conoscere i criteri applicati dalla Presidenza nella valutazione degli emendamenti improponibili, atteso che sono stati ammessi all'esame anche molti emendamenti che ampliano notevolmente il contenuto del decreto-legge.

Il PRESIDENTE si riserva di rivalutare la proponibilità dell'emendamento 11.0.37.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 11.0.49, 11.0.50 e 3.0.53.

Il senatore MALLEGGNI (*FI-BP*) richiama l'attenzione del Governo su una misura che esclude dalla riscossione del canone demaniale le zone occupate da pertinenze e costruzioni destinate ad attività turistico ricreative: tale intervento non comporterebbe una grave perdita di gettito per lo Stato, in quanto interesserebbe un numero limitato di aziende, le quali però rischiano il fallimento, con conseguente perdita di posti di lavoro.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 11.0.49, 11.0.50 e 3.0.53 sono respinti.

Sono poi posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 11.0.53, 11.0.54 e 3.0.55.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.62 è respinto.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) sottoscrive l'emendamento 11.0.63 e ne chiede l'accantonamento per una ulteriore riflessione, anche alla luce degli accertamenti in corso presso la Ragioneria generale. Ricorda che, sulla questione dell'autonomia finanziaria del Trentino-Alto Adige, Forza Italia e Lega hanno sottoscritto il cosiddetto accordo di Milano.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 11.0.63.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 11.0.73 e 11.0.75 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.79 è respinto.

Il senatore TARICCO (*PD*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 11.0.90 e 11.0.91, volti a estendere agli agriturismi che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto la disposizione di cui al decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994, che consente l'utilizzo di impianti di riscaldamento delle singole unità abitative, in luogo di quelli centralizzati. Ritiene paradossale, infatti, che questa norma sia applicata solo alle residenze turistico-alberghiere e non a quelle di minori dimensioni.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti identici 11.0.90 e 11.0.91.

L'emendamento 11.0.94, posto ai voti, è respinto.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 11.0.99 e 11.0.100 sono respinti.

L'emendamento 11.0.103, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) auspica l'approvazione dell'emendamento 11.0.109, con il quale si ripristina la disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego, per sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio, modificata dalla cosiddetta riforma Madia, con i decreti legislativi n. 75 e n. 118 del 2017. Lamenta, quindi, l'assenza di una interlocuzione con i relatori e il Governo, ai quali chiede di motivare il parere contrario sulla proposta di modifica in esame.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo condivisibile la proposta, ritiene opportuno approfondire il tema in modo più organico, con un provvedimento specifico, dopo un confronto con i Ministeri competenti.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.109 è respinto.

È altresì respinto l'emendamento 11.0.111.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 11.0.119 e 11.0.120.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) chiede al rappresentante del Governo di precisare le ragioni dell'orientamento contrario sulla proposta di consentire agli esercizi ricettivi alberghieri di somministrare alimenti e bevande anche al pubblico, oltre che ai clienti ospitati nelle loro strutture.

Il senatore VITALI (*FI-BP*), nel condividere le considerazioni del senatore Mallegni, ritiene necessario superare la disparità di trattamento rispetto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Appare infatti irragionevole che le strutture alberghiere possano somministrare alimenti e bevande ai propri ospiti e non agli avventori occasionali. Si tratta, a suo avviso, di una misura di semplificazione e non onerosa.

Il sottosegretario GALLI ritiene condivisibile la proposta di modifica, che ha sicuramente una finalità semplificatoria. Tuttavia, rileva l'opportunità di un approfondimento – anche con un confronto con la Federazione italiana pubblici esercizi – per verificare se tale provvedimento possa causare eventuali implicazioni negative per gli esercizi pubblici, con il conseguente rischio di contenzioso in sede giudiziaria.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono richiesti specifici requisiti e adempimenti, a cui invece non sono soggette le strutture alberghiere.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) obietta che alle strutture ricettive e ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è applicata la medesima disciplina, non solo per le norme in materia di igiene e sicurezza, ma anche per la sorvegliabilità da parte dell'autorità di pubblica sicurezza e la presenza di servizi igienici a disposizione dei clienti.

Critica, quindi, la indisponibilità del Governo ad accogliere le istanze degli operatori nei settori della ricettività.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 11.0.119 e 11.0.120 sono respinti.

Sono altresì respinti gli identici emendamenti 11.0.121 e 11.0.122.

Con successive distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.0.123, 11.0.124, 11.0.126, 11.0.127, 11.0.128, 11.0.129, gli identici emendamenti 11.0.130 e 11.0.131, gli identici emendamenti 11.0.136, 11.0.137 e 11.0.138, l'emendamento 11.0.141, gli identici emendamenti 11.0.142 e 11.0.143.

Sono poi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 11.0.148, 11.0.152 e 11.0.153.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.0.155.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) ritiene incomprensibile le ragioni del parere contrario sull'emendamento in esame, peraltro originariamente sottoscritto anche da senatori del Gruppo della Lega. Ricorda, infatti, che nella scorsa legislatura la Lega, insieme a Forza Italia, si è opposta alla riforma – introdotta dal Governo Renzi – sulla riduzione del numero delle camere di commercio, con l'obbligo di accorpamento per quelle di minori dimensioni. Peraltro, sono ancora in corso di definizione alcuni procedimenti presso gli organi della giustizia amministrativa.

Il sottosegretario GALLI ritiene che, in questa fase, sia preferibile attendere il completamento delle procedure di riorganizzazione già in corso o il pronunciamento della giustizia amministrativa sui ricorsi presentati da alcune camere di commercio.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) ritiene inopportuno rinviare alla definizione in sede giudiziaria del contenzioso una questione di carattere politico, anche perché tale orientamento sarebbe in controtendenza rispetto alla linea politica espressa dal centro-destra e condivisa anche dalla Lega.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) chiede che il sottosegretario Galli precisi il proprio orientamento sulla questione della riforma delle camere di commercio. Infatti, il Gruppo della Lega ha presentato il disegno di legge n. 801, con il quale si intende rivedere i criteri per l'accorpamento delle camere di commercio, introdotti con il decreto legislativo n. 219 del 2016. Tra l'altro, tale iniziativa è stata pubblicizzata a livello locale, in particolare in Umbria, dove gli enti camerali di Terni sono fortemente contrari all'accorpamento con la camera di commercio di Perugia.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) nota con soddisfazione la disponibilità del rappresentante del Governo ad attendere la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti. Rileva che ciò si pone in contrasto con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sull'urgenza dei provvedimenti di revoca delle concessioni autostradali, ancor prima della conclusione degli approfondimenti dell'autorità giudiziaria.

Il sottosegretario GALLI precisa che, al di là dei progetti di riforma complessivi, gli organi della giustizia amministrativa sono chiamati a definire questioni specifiche e oggettive, che riguardano singole realtà camerali.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.0.155 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 11.0.157 e 11.0.158.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) sottolinea che gli emendamenti in esame sono volti a esonerare dagli obblighi di rendicontazione analitica le emittenti che diffondono opere musicali o audiovisive. Si tratta di una misura di semplificazione, che – a suo avviso – non reca alcun onere per il bilancio statale ritenendo incomprensibili le ragioni del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 11.0.157 e 11.0.158 sono respinti.

L'emendamento 11.0.159, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 11.0.164, 11.0.166, 11.0.174, 11.0.175 e 11.0.176, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Gli identici emendamenti 11.0.177 e 11.0.178 sono posti congiuntamente in votazione e sono respinti.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 11.0.179, sottolinea che la proposta è volta a consentire agli enti locali, in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di recuperare almeno in parte la capacità di spesa, fermo restando che l'eventuale maggiore disavanzo è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità già previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015. Esprime, quindi, valutazioni molto critiche in merito al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto – a suo avviso – la norma non implica oneri aggiuntivi.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) ritiene eccessivamente irraguardose le considerazioni critiche del senatore Mallegni nei confronti del lavoro svolto dai colleghi della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.179 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 11.0.182 e 11.0.183.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) ritiene che sarebbe preferibile accantonare tutte le proposte di modifica relative alla contabilità degli enti locali. Gli emendamenti in esame sono volti a consentire ai Comuni di utilizzare i fondi derivanti dalle compensazioni per l'IMU e la TASI anche per la spesa corrente e non solo per gli investimenti.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 11.0.182 e 11.0.183 sono respinti.

L'emendamento 11.0.184, posto ai voti, è respinto.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 11.0.185 e 11.0.186 sono respinti.

L'emendamento 11.0.187, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.188 è respinto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Il PRESIDENTE, in considerazione dei lavori della Commissione bilancio, propone di posticipare alle ore 18,30 la seduta già convocata per le ore 17,30.

Le Commissioni riunite convengono.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 17,30, è posticipata alle ore 18,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 989**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.38 (testo 2)**

PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-*bis*. Tenuto conto del mancato utilizzo per la copertura dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titolo del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15:

a) Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo di 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

b) Le risorse di cui Fondo compensazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo di 37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.0.17 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazioni in materia fiscale)

1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 1, comma 3, dopo la parola "entrate", sono sopresse le seguenti: "tributarie o patrimoniali";
- b) nell'articolo 2, comma 2, le parole da "entrate" a "partecipate" sono sostituite dalle seguenti: "proprie entrate".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7-*sexies*, comma 1, le lettere f) e g) sono sopresse;
- b) dopo l'articolo 7-*septies* è inserito il seguente:

"Art. 7-octies

(Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-*ter*, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

- a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
- b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.

2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

- a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.

4. L'opzione di cui al comma 3, valida per almeno un biennio, deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata.";

c) all'articolo 74-*quinquies*, comma 1, le parole "né identificati" sono soppresse;

d) all'articolo 74-*quinquies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22";

e) all'articolo 74-*quinquies*, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea";

3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

4. All'articolo 3, comma 10, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2018, n. 136, dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente lettera: «f-*ter*) si applicano le dispo-

sizioni di cui all'articolo 1-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del certificato di regolarità fiscale».

5. Al comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono soppresse.

6. agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

1.0.18 (testo 2)

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, GALLICCHIO, PUGLIA, L'ABBATE, Marco PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazioni in materia fiscale)

1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 3, dopo la parola "entrate", sono soppresse le seguenti: "tributarie o patrimoniali";

b) nell'articolo 2, comma 2, le parole da "entrate" a "partecipate" sono sostituite dalle seguenti: "proprie entrate".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*sexies*, comma 1, le lettere f) e g) sono soppresse;

b) dopo l'articolo 7-*septies* è inserito il seguente:

"Art. 7-*octies* (Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-*ter*, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;

b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.

2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.

4. L'opzione di cui al comma 3, valida per almeno un biennio, deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata.;

c) all'articolo 74-*quinquies*, comma 1, le parole "né identificati" sono soppresse;

d) all'articolo 74-*quinquies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato,

non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22";

e) all'articolo 74-*quinquies*, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea";

3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

4. All'articolo 3, comma 10, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2018, n. 136, dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente lettera: «f-*ter*) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del certificato di regolarità fiscale».

5. Al comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono soppresse.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.0.24 (testo 2)

PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione della riscossione per i territori di Lampedusa e Genova)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3947, del 16 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2011, n. 147, aventi alla data del 12 febbraio 2011 il domicilio fiscale o la sede operativa nel Comune di Lampedusa e di Linosa, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 16 giugno 2011 al 15 dicembre 2017, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e

interessi, in unica soluzione entro il mese di marzo 2019, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo. In relazione ai versamenti tributari di cui al primo periodo sono conseguentemente sospesi dal 16 dicembre 2017 alla scadenza del periodo massimo di rateazione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.

2. I termini di prescrizione e decadenza relativi alla attività degli Uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori di cui al comma 1, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di cui al comma 1 e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, scaduti nel periodo di sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

3. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, è prorogato al 2 dicembre 2019. La ripresa della riscossione dei tributi non versati nel periodo di sospensione dal 14 agosto 2018 al 2 dicembre 2019 avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2019. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal citato decreto ministeriale 6 settembre 2018, sono effettuati entro il mese di dicembre 2019. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è integrato per l'importo di 6,7 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021.

4. agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla fine, dopo le parole "30 luglio 2010, n. 122" aggiungere le seguenti: ", nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11, comma 4 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."».

Art. 2.**2.0.6 (testo 2)**

CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea degli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.

2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,1 per cento.

3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica considerato che il relativo conferimento non è registrato nel sistema di contabilità nazionale».

Art. 3.**3.2 (testo 3)**

SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera b), le parole "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti "almeno quattro Paesi stranieri";

b) all'articolo 16, lettera c-bis), le parole "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all'articolo 16, la lettera c-ter), le parole "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti "almeno quattro Paesi stranieri"»

3.87 (testo 2)

NATURALE, PIARULLI, ABATE, LOMUTI, MOLLAME, AGOSTINELLI, FATTORI, PUGLIA, TRENTACOSTE, MININNO, ROMANO, MARCO PELLEGRINI, L'ABBATE, GARRUTI, QUARTO, DELL'OLIO, DONNO, TURCO, PESCO, GALLICCHIO, PIRRO, ACCOTO, PRESUTTO, DESSÌ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nei territori della Regione Puglia dal 26 febbraio al primo marzo 2018, le imprese agricole che hanno subito danni dagli eccezionali avversi eventi meteorologici e alluvionali che hanno interessato l'intero territorio della Regione Calabria nei mesi di novembre e dicembre 2018, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei territori della Provincia di Matera e di Potenza nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

1-ter. Le regioni Puglia, Calabria e Basilicata possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.88 (testo 2)

MARTI, BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

1-ter. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1-bis entro il

termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica considerato che gli interventi ivi previsti vanno assicurati nell'ambito e nei limiti della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale».

3.125 (testo 3)

SAPONARA, GRASSI, AUGUSSORI, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 1048, capoverso comma *1-bis*, della legge 30 dicembre 2018, n 145, le parole: "sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento della tassa automobilistica non è dovuta" e al capoverso *1-ter* la cifra: "2,05" è sostituita dalla seguente: "4,10".

1-ter. All'onere derivante dal comma *1-bis*, pari a 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-quater. All'articolo 1, comma 1048, capoverso *1-bis*, della legge 30 dicembre 2018, n 145, dopo le parole: "con anzianità di" è aggiunta la parola: "prima"

*1-quinquies.*All'articolo 93, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o di un Certificato di Rilevanza Storica rilasciato da uno degli Enti indicati dall'articolo 60 decreto legislativo 30/04/92 (C.d.S.). In caso di reimmatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere le targhe della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa conforme, per dimensioni e caratteristiche, a quella di prima immatricolazione o del periodo storico di costruzione e/o circolazione del veicolo, purché la sigla alfa-numerica pre-scelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo.

Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti ovvero ai veicoli già circolanti, muniti di Certificato di Rilevanza Storica rilasciato da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60 decreto legislativo 30/04/92 (C.d.S), i cui proprietari intendano richiedere la reimmatricolazione con targhe del periodo storico di costruzione o commercializzazione dei medesimi, a condizione che la sigla alfa numerica prescelta non appartenga ad altro veicolo già circolante».

3.0.23 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole "e per la pubblica amministrazione" con le seguenti ", per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di agricoltura"».

3.0.25 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni IMU
per le società agricole)*

1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo, qualora almeno la metà dei soci per [e società di persone o almeno la metà degli amministratori per le società di capitali sia iscritto nella previdenza agricola».

3.0.27 (testo 2)

BERGESIO, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Semplificazione degli interventi in favore
dei giovani imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi, nei limiti delle risorse disponibili, mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni."

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compa-

tibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «, per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di agricoltura».

3.0.45 (testo 3)

PEPE, FAGGI, CAMPARI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il completamento della liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole "e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della società di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo pe-

riodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 del presente articolo in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10 del presente articolo, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.";

c) il penultimo periodo è soppresso.

2. Le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EI-PLI, pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese fino al 31 dicembre 2019.

3.0.51 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme di semplificazione per il settore florovivaistico)

1. All'articolo 56 *bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5.*bis*. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.».

3.0.81 (testo 3)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla disciplina del DURC)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".»

3.0.143 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, MARIN, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione della normativa sul sostegno allo sviluppo locale)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole "dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" sono inserite le seguenti: ", dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013".

2. All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1 bis. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6 bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto" .

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 6.

6.9 (testo 2)

LANZI, GARRUTI, DESSÌ, GIROTTO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora gli impianti di ricerca e sperimentazione si sottopongono alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), i termini di durata della autorizzazione si intendono raddoppiati. Per gli impianti sperimentali già autorizzati e beneficiari di VIA sono automaticamente raddoppiati i termini di durata della autorizzazione, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri 2 anni."».

6.0.31 (testo 2)

CAMPARI, SAPONARA, FAGGI, PERGREFFI, PEPE, AUGUSSORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per la «Qualità dell'aria nel Bacino Padano»)

1. Dopo il comma 96, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è inserito il seguente:

"96-bis. A valere sul Fondo di cui al comma 95, sono destinate ad accelerare le iniziative condivise nell'ambito dell'accordo per la qualità dell'aria del Bacino Padano, risorse pari ad almeno 50 milioni di euro per il 2019, 75 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028. In sede di Conferenza permanente per i rap-

porti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è definito il riparto delle risorse fra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, le misure a cui sono destinate e le modalità di utilizzo del contributo"».

Art. 7.

7.0.5 (testo 3)

SANTILLO, BRIZIARELLI, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA, FEDE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico».

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.".

4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:".

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale."

6) è aggiunto in fine il seguente comma:

"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8".

b) all'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".

c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:

«3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.";

d) dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

"Art. 94-bis.

(Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di 'minore rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

c) interventi 'privi di rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità;

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi 'rilevanti', di cui al comma 1, lettera *a*), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1 le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1 lettere *b*) o *c*).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico."».

Art. 8.

8.13 (testo 2)

CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente:

"40-*bis*. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

b) lo svolgimento da parte di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, di cui rispettivamente ai commi 5-*octies*, lettera c), e 5-*ter* dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) lo svolgimento delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di servizi consistenti nell'ausilio alla concessione di prestiti da parte di un soggetto che fornisce servizi di *crowdfunding* autorizzato ad operare nello Stato o territorio di residenza (o sottoposto a vigilanza nello Stato o territorio di residenza);

d) la cessione di dati da parte dei soggetti indicati alle precedenti lettere b) e c)."

e) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte del soggetto che ne dispone».

8.100

I RELATORI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale» *con le seguenti:* «già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale».

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

8.0.42 (testo 2)

BONFRISCO, RIVOLTA, AUGUSSORI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione normativa)

1. All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini del funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, il contributo annuo di cui al precedente comma previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 9.**9.0.17 (testo 2)**

FREGOLENT, CANTÙ, CAMPARI, MARIN, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)

All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis: Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il venticinque per cento in trasparenza del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare».

9.0.42 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per l'anno 2019, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 10 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 15.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio di cui al citato decreto

legge n. 95 del 2012 subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza delle spese in esame sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

Art. 10.

10.0.30 (testo 2)

PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione delle aree doganali intercluse nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS))

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta delle Regioni e delle Autorità di sistema portuali interessate, all'interno delle aree ZES e delle aree ZLS potranno essere istituite Zone franche doganali (ZFD), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 243 del CDU.

2. La Regione, o le Regioni nel caso di ZES interregionali, formulano nella proposta di istituzione della ZES, d'intesa con il Presidente dell'Autorità portuale interessata, la proposta di istituzione della ZFD specificando i confini dell'area identificata e le attività che possono essere svolte al suo interno e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

3. La Regione, o le Regioni nel caso di ZES interregionali, possono, d'intesa con il Presidente dell'Autorità portuale interessata, integrare la proposta di istituzione della ZES già approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con una successiva proposta di istituzione della ZFD, specificando i confini dell'area identificata, le attività che possono essere svolte all'interno della stessa e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

4. Le Regioni e le Autorità di sistema portuale interessate alla ZLS possono egualmente presentare proposta di istituzione della ZDF, specificando i confini dell'area identificata, le attività che possono essere svolte all'interno della stessa e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

5. Salve le competenze ed i poteri controllo dello Sportello unico delle dogane e dei controlli, il Comitato di indirizzo di cui all'art. 4, comma 6 del Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n.123 esercita le funzioni amministrative anche sulle ZFD.

6. Le merci introdotte nelle ZFD possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste dall'art. 220 del CDU. Le merci possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti previsti dalle disposizioni che, in base al loro decreto istitutivo, disciplinano il funzionamento della ZFD.

7. Alle ZFD istituite in base al presente articolo non si applica l'art. 166 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43».

10.0.31 (testo 3)

ROMEO, CALDEROLI, ARRIGONI, TOSATO, NISINI, FAGGI, MONTANI, SOLINAS, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, SIMONE BOSSI, UMBERTO BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, MARIN, MARTI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, TESI, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti di semplificazione finanziaria per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno)

Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1 marzo 2019 e sino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Ai conseguenti oneri, pari a complessivi euro 746.360 per l'anno 2019 e a euro 895.632 a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria,

si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018, per la quota parte destinata a ciascun corpo di polizia e delle forze armate, ivi incluso il Corpo delle Capitanerie di porto, nonché degli effetti degli oneri indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Ai fini di una più ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:

a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, ad euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 a decorrere dall'anno 2022;

b) al Capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

1) il titolo della rubrica del Capo è così modificato: "Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria";

2) il titolo della rubrica dell'articolo 12 è così modificato: "Disposizioni transitorie e finali";

3) all'articolo 12, prima del comma 1, è inserito il seguente: "01. In prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato e integrato dal presente decreto, resta determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica.".

Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3, è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 149, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"È altresì istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 6,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i due Fondi."

Il comma 152 è sostituito dal seguente: "I fondi di cui al primo periodo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati rispettivamente fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro e fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 lettera *a*) e lettera *b*), numero 3, 4 lettera *a*), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."».

Art. 11.

11.17 (testo 3)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, VONO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di

Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;

c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);

d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2-ter. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019.";

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019.".

2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione in," sono sostituite dalle seguenti "In"».

11.0.10 (testo 2)

CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Presidenza italiana del G20)

1. Per le finalità di cui al comma 586, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero dell'economia e della finanze è autorizzato, nel quadriennio 2019-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo determinato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Per lo svolgimento delle relative procedure selettive, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM). Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 1.310.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. All'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e Cassa depositi e prestiti S.p.A. possono stipulare apposite convenzioni con le università pubbliche e con centri di ricerca pubblici per attività di consulenza e assistenza per lo sviluppo delle iniziative di cooperazione di cui all'articolo 4, nonché per la valutazione d'impatto delle iniziative realizzate"».

11.0.20 (testo 2)

PEPE, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione e accelerazione delle procedure in materia di compensazione del fondo perequativo)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la compensazione alle regioni delle eventuali minori entrate destinate ai trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, a decorrere dal 2019 è istituito un apposito fondo.

2. Per l'anno 2019 il fondo è pari 13 milioni di euro e compensa le minori entrate realizzate negli anni 2017-2018.

3. Con legge di bilancio si provvede agli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2020 e successivi.

4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine anno dal gettito IRAP. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere delle risorse stanziato sul fondo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

11.0.22 (testo 2)

ROMEO, PATUANELLI, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo per le esigenze di bilancio del Comune di Campione d'Italia)

1. Al comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

11.0.74 (testo 2)

SANTILLO, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Accesso alle zone a traffico limitato)*

1. All'articolo 7, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: ", in ogni caso," sono soppresse;
 - b) le parole: "a tali zone" sono sostituite dalle seguenti: "alle zone a traffico limitato";
 - c) le parole: "o ibrida" sono soppresse».
-

11.0.93 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifica al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

"*i-quater*) società di investimento semplice (SiS): la società costituita in forma di società per azioni con capitale fino ad euro 25.000.000,00 raccolto presso investitori professionali e/o *business angel*, mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, con sede legale e direzione generale in Italia, gestita da uno o più soggetti in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 13, comma 2, verificato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera *f*), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività".

2. All'articolo 32-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *g*), è inserita la seguente:

"*g-bis*) alle società di investimento semplice (SiS)";".

3. Al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), dopo l'articolo 50-*quinquies* è inserito il seguente:

"CAPO IV

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE

Art. 50-*sexies*.

(Disciplina delle società di investimento semplice)

1. I soci fondatori di una o più società di investimento semplice di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i-quater*), con capitale complessivo di euro 25.000.000,00 ed i soggetti a questi legati da un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possono procedere alla costituzione di una o più società di investimento semplice, nel rispetto del limite complessivo di euro 25.000.000,00, successivamente alla data di deliberazione che approva la messa in liquidazione di una o più delle predette società di investimento semplice.

2. Le società di investimento semplice non possono emettere obbligazioni".

4. Alle società di investimento semplice non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2353 e gli articoli da 2447-*bis* a 2447-*decies* del codice civile».

11.0.500/25 (testo 2)

PITTONI, MARIN, BAGNAI, AUGUSSORI, SAPONARA, PERGREFFI, CAMPARI, PEPE, FAGGI

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Nelle more dell'Intesa di cui al punto 5 dell'Accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il presidente del consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è integrato di 71, 8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 12-*ter* a 12-*septies*.

12-*ter*. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, , importati da territori terzi o paesi terzi, di valore in-

trinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

12-quater. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione dei commi 12-ter e 12-quater, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

12-sexies. Il soggetto passivo che ai sensi dei commi 12-ter e 12-quater facilita le vendite a distanza di cui ai commi 12-ter e 12-quater è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

12-septies. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 12-ter e 12-quater, è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

12-octies. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

12-nonies. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

12-decies. All'onere di cui al comma 12-nonies si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-undecies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1, dell'articolo 35-quinquies, del decreto-

legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022».

11.0.500/30 (testo 2)

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 195, comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

"Per entrate vincolate si intendono i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali è previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono concesse"».

11.0.600/1 (testo 2)

ROMEO, BAGNAI, ARRIGONI, SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, TOSATO, AUGUSSORI, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

All'emendamento 11.0.600, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. Ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:

attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente comma, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano".

Plenaria**12^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

COLTORTI

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Galli e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 21,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti: 9.0.36 (testo 2), 3.0.1 (testo 3), 9.0.41 (testo 2), 11.0.101 (testo 3), 11.0.172 (testo 2) e 11.0.900/1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Sono stati ritirati gli emendamenti: 3.0.25 (testo 2), 7.0.8, 8.0.13, 8.0.16 (testo 2), 8.0.34, 8.0.35 e 8.0.41.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Su proposta della relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), restano accantonati gli emendamenti 1.34 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.44 (testo 2),

1.0.17 (testo 2), 1.0.18 (testo 2) e 1.0.24 (testo 2), nonché l'emendamento dei relatori 1.0.500 e relativi subemendamenti.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: gli identici 1.1 e 1.3, 1.5, 1.15, 1.29 (testo corretto), nonché gli identici 1.30 e 1.31, 1.32. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.33 (testo 3). Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.35, 1.0.5, 1.0.10, 1.0.16, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.26 e 1.0.28.

Il vice ministro GALLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*), lamentando il fatto che le proposte del proprio Gruppo siano state oggetto di un parere contrario da parte della relatrice, chiede di poter presentare una ulteriore riformulazione dell'emendamento 1.34, in materia di IRES per il terzo settore. Teme infatti che l'ulteriore accantonamento sia finalizzato alla presentazione di una nuova proposta di maggioranza tale da assorbire la propria, di fatto impedendo il riconoscimento della titolarità politica della questione. Aggiunge di aver ricevuto rassicurazioni circa la possibilità di accettare una ulteriore riformulazione nonostante i termini al riguardo siano scaduti.

Si associa il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ricordando che l'emendamento è sottoscritto anche dal Gruppo della Autonomie.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) precisa che l'accantonamento è stato richiesto solo perché vi sono altre proposte in materia riferite all'articolo 11 e il parere della Commissione bilancio non è ancora stato reso.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) rassicura il senatore Margiotta sul fatto che la maggioranza non abbia alcuna intenzione di impedire la riconoscibilità di tutte le forze politiche che appoggiano la modifica in questione. Chiede alla Presidenza di accettare la presentazione del nuovo testo.

Il PRESIDENTE autorizza la presentazione dell'emendamento 1.34 (testo 3), pubblicato in allegato, che viene contestualmente accantonato.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.34 (testo 3), nonché le firme di tutti i componenti del Gruppo di Forza Italia nelle Commissioni 1^a e 8^a.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ricorda di aver presentato alcuni emendamenti sulle agevolazioni fiscali per il terzo settore riferite all'articolo e dà per acquisito che verranno trattate congiuntamente all'emendamento 1.34 (testo 3).

Il PRESIDENTE conferma tale circostanza.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Le Commissioni riunite respingono gli identici emendamenti 1.1. e 1.3.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.5, 1.15, 1.29 (testo corretto), gli identici 1.30 e 1.31, nonché l'1.32.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.33 (testo 3).

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.35, 1.0.5, 1.0.10, 1.0.16, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.26 e 1.0.28.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 2.

Su proposta della relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), restano accantonati gli emendamenti 2.1000 e 2.0.6 (testo 2).

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 2.0.1.

Previo parere favorevole della relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.0.3 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 3.

Su proposta della relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), restano accantonati gli emendamenti 3.94, 3.95, 3.0.1 (testo 3), 3.0.17 (testo 2), 3.0.23 (testo 2), 3.0.45 (testo 3), 3.0.81 (testo 3), 3.0.143 (testo 2), nonché gli emendamenti dei relatori 3.500, 3.0.500, 3.0.600 e 3.0.700 e relativi subemendamenti.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) comunica il ritiro degli emendamenti 3.15, 3.76, 3.80, 3.83, 3.93, 3.0.14, 3.0.80, 3.0.85 e 3.0.97.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 3.17, 3.23, 3.111, 3.125 (testo 3), 3.0.27 e 3.0.51.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 (testo 2), 3.20 (testo 2) e 3.37. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 (testo 3), 3.5, gli identici 3.40, 3.41 e 3.42, e 3.47 (testo 2). Esprime altresì parere favorevole gli emendamenti identici 3.48 e 3.49 a condizione che siano riformulati in un testo identico a quello del 3.47 (testo 2).

Il senatore VITALI (*FI-BP*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 3.48 (testo 2), pubblicato in allegato.

Anche il senatore TARICCO (*PD*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 3.49 (testo 2), pubblicato in allegato.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli identici 3.59 e 3.60. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.61, nonché sugli emendamenti identici 3.62 e 3.63 a condizione che siano riformulati nel testo di cui all'emendamento 3.61.

Il senatore TARICCO (*PD*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 3.62 (testo 2), pubblicato in allegato.

Anche il senatore VITALI (*FI-BP*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 3.63 (testo 2), pubblicato in allegato.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli identici 3.64 e 3.65, gli identici 3.66 e 3.67, gli identici 3.75 e 3.77, gli identici 3.84 e 3.85. Invita al ritiro degli emendamenti 3.86, 3.87 (testo 2), 3.88 (testo 2), 3.89 e 3.90, al fine di trattare la questione in Assemblea.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) comunica il ritiro degli emendamenti 3.87 (testo 2) e 3.90, con l'intesa di ripresentare in Aula un unico testo che affronti complessivamente le emergenze date dagli eventi atmosferici del 2018 in Puglia, Calabria, ma anche Basilicata, attualmente non contemplata dalle proposte in esame. Auspica che su questo tema possa esservi la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) si associa e ritira l'emendamento 3.88 (testo 2).

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) acconsente al ritiro dell'emendamento 3.86 a nome del proprio Gruppo.

Anche il senatore VITALI (*FI-BP*) ritira il proprio emendamento 3.89, in vista della trattazione in Assemblea.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.91 (testo 2), 3.92 (testo 2) e 3.99. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.103 (testo 2), 3.104 e 3.121 (testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.105 (testo 2), 3.110, 3.112, 3.0.6 e 3.0.5. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.8 e 3.0.15 (testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.21 e 3.0.22, 3.0.36, 3.0.37, 3.0.38, gli identici 3.0.39 e 3.0.40 e 3.0.53. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.57 (testo 2) e 3.0.61 (testo 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.90, a condizione che

venga riformulato secondo le indicazioni della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimendo le parole «di spese obbligatorie».

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 3.0.90 (testo 2), pubblicato in allegato.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.92 e 3.0.93, 3.0.121, 3.0.128, 3.0.132 e 3.0.133. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.96, 3.0.146, 3.0.136 (testo 2) e 3.0.139.

Il vice ministro GALLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Interviene il senatore SCHIFANI (*FI-BP*) per rilevare come, sulla base degli emendamenti approvati o che ci si appresta ad approvare, si stanno introducendo nel testo del decreto nuove norme anche del tutto estranee al contenuto originario. Si tratta di un precedente pericoloso, che deriva dalla mancata declaratoria di improponibilità di numerosi emendamenti da parte della Presidenza. Precisando che il proprio scopo è quello di evitare la decadenza del provvedimento, richiama i numerosi precedenti di messaggi del Capo dello Stato, sentenze della Corte costituzionale e decisioni della Presidenza del Senato tutti concordi nel cristallizzare la necessità di un rigoroso sindacato di ammissibilità, pena l'illegittimità delle disposizioni introdotte in sede di conversione. Stigmatizza poi la scelta effettuata dal Governo di inserire nel testo l'intero contenuto di altri decreti-legge in corso di conversione, ciò che comprime oltremisura gli spazi di dibattito parlamentare.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 3.1 (testo 2).

Con separate votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.5.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.20 (testo 2), esprimendosi criticamente sul parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo su di una proposta finalizzata a facilitare l'organizzazione di importanti manifestazioni sportive, preannunciando nuove iniziative politiche al riguardo.

I senatori MARGIOTTA (*PD*) e VITALI (*FI-BP*) aggiungono le proprie firme all'emendamento 3.20 (testo 2), nonché quelle di tutti i componenti dei rispettivi Gruppi nelle commissioni 1^a e 8^a.

Posto ai voti, l'emendamento 3.20 (testo 2) è respinto.

Le Commissioni riunite respingono altresì l'emendamento 3.37.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.40, 3.41 e 3.42 sono approvati.

Posti congiuntamente in votazione, sono quindi approvati gli identici emendamenti 3.47 (testo 2), 3.48 (testo 2) e 3.49 (testo 2).

Le Commissioni riunite respingono gli emendamenti identici 3.59 e 3.60.

Posti congiuntamente in votazione, sono quindi approvati gli identici emendamenti 3.61, 3.62 (testo 2) e 3.63 (testo 2).

Le Commissioni riunite respingono gli emendamenti identici 3.64 e 3.65.

Le Commissioni riunite respingono gli emendamenti identici 3.66 e 3.67.

Le Commissioni riunite respingono gli emendamenti identici 3.75 e 3.77.

Le Commissioni riunite respingono gli emendamenti identici 3.84 e 3.85.

Posti ai voti, gli emendamenti 3.91 (testo 2), 3.92 (testo 2) e 3.99 sono respinti con separate votazioni.

Le Commissioni riunite approvano, con separate votazioni, gli emendamenti 3.103 (testo 2) e 3.104.

Posti ai voti, con separate votazioni gli emendamenti 3.105 (testo 2), 3.110 e 3.112 sono respinti.

Posto in votazione, l'emendamento 3.121 (testo 2) è approvato.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.5.

Le Commissioni riunite approvano, con separate votazioni, gli emendamenti 3.0.8 e 3.0.15 (testo 2).

Posti ai voti, con separate votazioni gli emendamenti 3.0.21, 3.0.22, 3.0.36, 3.0.37, 3.0.38, gli identici 3.0.39 e 3.0.40, nonché 3.0.53, sono respinti.

Posti in votazione, sono approvati con separate votazioni gli emendamenti 3.0.57 (testo 2), 3.0.61 (testo 2) e 3.0.90 (testo 2).

L'emendamento 3.0.92, fatto proprio dal senatore MALLEGNI (*FI-BP*), con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 3.0.93.

Le Commissioni riunite approvano poi l'emendamento 3.0.96.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) chiede di accantonare ulteriormente l'emendamento a propria firma 3.0.117, sul quale è stato espresso un parere negativo da parte della relatrice e del rappresentante del Governo, insistendo affinché la maggioranza ne valuti l'accoglimento.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) si dichiara disponibile a un supplemento di valutazione, pur notando come potrebbero esservi dei costi anche indiretti.

Viene perciò disposto l'ulteriore accantonamento dell'emendamento 3.0.117.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 3.0.121, 3.0.128 e gli identici 3.0.132 e 3.0.133.

Le Commissioni riunite approvano quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 3.0.146, 3.0.136 (testo 2) e 3.0.139.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 4.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.10.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.17 (testo 2).

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 4.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 (testo 3). Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.6 e 4.7, sostanzialmente identici. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.9, purché riformulato in senso identico al 4.0.9.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) acconsente alla riformulazione e presenta l'emendamento 4.9 (testo 2), pubblicato in allegato.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 (testo 2). Esprime poi parere favorevole

sull'emendamento 4.0.8, di cui è disposto l'accantonamento in attesa del parere della Commissione bilancio, nonché sull'emendamento 4.0.9. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.16 (testo 3), 4.0.19, 4.0.20 e 4.0.21 (testo 2). Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 4.0.25 (testo 2) e 4.0.27.

Viene poi disposto l'accantonamento dell'emendamento del Governo 4.0.1000.

Con riferimento all'emendamento 4.0.28, la relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ne chiede l'accantonamento in quanto sarebbe assorbito in corso di approvazione dall'emendamento del Governo appena accantonato.

Il senatore CASTALDI (*M5S*), esprimendo soddisfazione per l'imminente adozione delle misure da lui proposte a favore dei familiari delle vittime del disastro di Rigopiano recepite nell'emendamento del Governo, ritira l'emendamento 4.0.28.

Il vice ministro GALLI esprime parere conforme alla relatrice.

Il senatore SCHIFANI (*FI-BP*) si esprime in toni fortemente critici sul parere favorevole reso nei confronti dell'emendamento 4.0.19, volto a modificare l'articolo 102 del codice di procedura penale e quindi totalmente estraneo all'oggetto del decreto-legge.

Si associa il senatore VITALI (*FI-BP*), ricordando come il Ministro della giustizia abbia prospettato, in tempi brevi, una riforma complessiva del codice di procedura penale: il tema andrebbe perciò affrontato in quella sede e l'emendamento ritirato.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) rileva come il problema delle ammissibilità sollevato dal senatore Schifani sia di particolare importanza e non comprende la ragione per inserire modifiche al codice di procedura penale. Con riferimento poi all'emendamento 4.0.21 (testo 2), che si applica anche ai giudizi pendenti, avanza il sospetto che si intenda favorire qualche situazione specifica.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) avverte che lo stesso tema è già all'esame della Commissione giustizia, su di un testo peraltro già approvato dalla Camera.

Si sofferma poi sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 relativi alla delicata materia delle donazioni, che richiede un esame approfondito nella sede propria, specialmente in un momento in cui i patrimoni delle famiglie sono stati depauperati dalla crisi. Ne chiede il ritiro, ricordando anche come il sottosegretario alla giustizia Morrone avesse apprezzabilmente reso manifesta l'intenzione del Governo di condividere la riforma della materia.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) si sofferma sull'emendamento 4.0.19 che, rendendo perseguibile a querela il reato di lesioni stradali depotenzia la disciplina recentemente introdotta in materia, con un intervento assimilabile a una depenalizzazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*), ricordando come la propria parte politica avesse già espresso riserve su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4, deplora l'intenzione di mettere in discussione senza alcun dibattito la materia delle successioni, con l'introduzione di strumenti elusivi e comunque lesivi dei diritti dei legittimari. Invita perciò a ritirare i relativi emendamenti.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) insiste per una risposta da parte della maggioranza e chiede il ritiro degli emendamenti 4.0.1 (testo 2), 4.0.2 (testo 2), 4.0.19, 4.0.20 e 4.0.21 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) domanda il ritiro anche dell'emendamento 4.0.16 (testo 3).

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), accedendo alla richiesta dei Gruppi di opposizione, chiede il ritiro delle proposte emendative citate, al fine di riconsiderare le questioni in Aula.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 4.0.1 (testo 2), 4.0.19, 4.0.20 e 4.0.21 (testo 2).

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ritira gli emendamenti 4.0.2 (testo 2) e 4.0.16 (testo 3).

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 4.2.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 4.3 (testo 3).

Le Commissioni riunite respingono gli emendamenti sostanzialmente identici 4.6 e 4.7.

Posti in votazione, gli emendamenti identici 4.9 (testo 2) e 4.0.9 sono approvati.

Con separate votazioni, gli emendamenti 4.11, 4.0.25 (testo 2) e 4.0.27 sono respinti.

Previa revoca della dichiarazione di improponibilità, con parere contrario dei relatori e del Governo, l'emendamento 4.0.14 è posto in votazione ed è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 5.

I senatori SANTILLO (*M5S*), FEDE (*M5S*) e PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la propria firma all'emendamento 5.27 (testo 2).

La senatrice RICCIARDI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.68.

I senatori SANTILLO (*M5S*) e FEDE (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 5.0.22 (testo 2).

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.0.15.

Viene disposto quindi l'accantonamento dell'emendamento dei Relatori 5.500 e relativi subemendamenti.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.27 (testo 2), 5.61, 5.68, 5.0.18, 5.0.22 (testo 2) e identico 7.0.5 (testo 3), nonché 5.0.24 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) nota incidentalmente come, mentre la propria parte politica ha ritirato tutti gli emendamenti in materia di codice degli appalti, la maggioranza ha mantenuto diversi dei propri, ottenendo peraltro il parere favorevole dei relatori e del Governo.

Con riferimento all'emendamento 5.61, rileva come gli stessi concessionari oggetto di forti attacchi da parte della maggioranza vengano favoriti attraverso una proroga al 31 dicembre 2019 del termine per adeguarsi alle nuove norme in materia di affidamento dei lavori. Preannuncia perciò un voto contrario.

Sul 5.0.22 (testo 2) e l'identico 7.0.5 (testo 3), pur ribadendo il proprio favore per le misure di semplificazione, ritiene tuttavia che queste non dovrebbero avere ad oggetto, alla luce delle tragedie degli ultimi anni, le autorizzazioni edilizie per le zone sismiche. Auspica che la maggioranza riveda la propria posizione.

Le Commissioni riunite approvano, con separate votazioni, gli emendamenti 5.27 (testo 2), 5.61, 5.68 e 5.0.18.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.0.5 (testo 3).

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 5.0.22 (testo 2) e 7.0.5 (testo 3).

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 5.0.24 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 6.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) comunica il ritiro degli emendamenti 6.3 (testo 2), 6.9 (testo 2), 6.0.25 e 6.0.39.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 6.8 (testo 2) e 6.0.31 (testo 2).

Su proposta della relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), restano accantonati gli emendamenti 6.0.12, 6.0.23 e 6.0.24.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.4 e 6.10. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 6.0.5, a condizione che venga riformulato nello stesso testo del 6.0.6 (testo 2), sul quale esprime parere favorevole.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) acconsente alla riformulazione proposta e presenta l'emendamento 6.0.5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il vice ministro GALLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.26, 6.0.28, 6.0.35 e 6.0.40.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 6.4 e 6.10.

Posti ai voti, sono approvati gli identici 6.0.5 (testo 2) e 6.0.6 (testo 2).

Sono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17 e 6.0.26.

Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.0.28, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, è respinto.

Sono infine respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 6.0.35 e 6.0.40.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 7.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 7.0.8 (testo 2).

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.2 (testo 2), 7.0.1 e 7.0.6.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 7.2 (testo 2).

Interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 7.0.1 il senatore MARGIOTTA (*PD*), il quale rileva come, dal testo proposto, risulti un'estensione della platea di laboratori che possono essere autorizzati a svolgere delicatissimi controlli sui materiali da costruzione, compresa la certificazione del calcestruzzo per i ponti e per le dighe, con il rischio che tra questi rientrino soggetti non adeguati a garantire i necessari livelli di sicurezza.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) conferma il proprio sostegno alla proposta in esame, rilevando come, al contrario, l'emendamento favorisca controlli più estesi ed accurati.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.1 è approvato.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 7.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 8.

Su proposta della relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), restano accantonati gli emendamenti dei Relatori 8.500, 8.100 e 8.0.500 e relativi subemendamenti. Di conseguenza, sono accantonate anche le proposte 8.8, 8.9, 8.10, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.19, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.22, 8.0.23, 8.0.24, 8.0.25, 8.0.26, 8.0.31, 8.0.32 e 8.0.33, che risulterebbero tutte assorbite o precluse dall'eventuale approvazione dell'emendamento 8.0.500. Resta altresì accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio, l'emendamento 8.0.42 (testo 2).

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) comunica il ritiro degli emendamenti 8.0.13, 8.0.16 (testo 2) e 8.0.41.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 8.0.34 e 8.0.35.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.7, 8.13, 8.0.11, 8.0.12 e 8.0.36. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 8.11, 8.0.3 e 8.0.39 (testo 2). Con riferi-

mento all'emendamento 8.14, la relatrice esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato nello stesso testo dell'emendamento 8.13 (testo 2).

Il vice ministro GALLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore RUSPANDINI (*Fdl*) fa proprio l'emendamento 8.14 e, acconsentendo alla riformulazione, presenta l'emendamento 8.14 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 8.7.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 8.11.

Gli emendamenti identici 8.13 (testo 2) e 8.14 (testo 2) vengono accantonati in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 8.0.3.

Sono poi respinti gli emendamenti identici 8.0.11 e 8.0.12.

Posto in votazione, l'emendamento 8.0.36 è respinto.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 8.0.39 (testo 2).

La seduta, sospesa alle ore 23,45, riprende alle ore 00,10.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 9.

Su proposta della relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), restano accantonati gli emendamenti 9.0.41 (testo 2), nonché 9.0.500 e 9.0.600 e relativi subemendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 9.0.17, 9.0.36 e 9.0.42 (testo 2).

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.2, 9.0.4, 9.0.6 e l'identico 9.0.7, 9.0.19, 9.0.22 e 9.0.38.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 9.0.11, 9.0.18 e 9.0.30.

Il vice ministro GALLI esprime parere conforme a quello della Relatrice.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritiene grave il parere contrario espresso sulle proposte a propria firma 9.0.11 e 9.0.18 che, introducendo l'obbligo, per le società proprietarie di farmacie, di essere possedute in maggioranza da farmacisti iscritti all'albo, intendono tutelare il settore rispetto a una trasformazione in atto che favorisce speculazioni finanziarie e anche operazioni di riciclaggio. L'emendamento della maggioranza 9.0.19, pur introducendo un limite, potrebbe non essere sufficiente allo scopo.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) rileva criticamente come nel provvedimento vengano introdotte, a mezzo di emendamenti, questioni che avrebbero dovuto essere approfondite dalla commissione di merito con adeguati tempi di discussione: si riferisce, in particolare, all'emendamento 9.0.38 in materia di disposizioni anticipate di trattamento, ovvero alla questione dell'articolo 1, comma 687, della legge di bilancio 2019, oggetto peraltro anche del proprio emendamento 6.0.30. Circa l'emendamento della maggioranza 9.2, nota come vi sia stato incluso, sotto forma di comma aggiuntivo 3-*nonies* e con poche modifiche, il testo del proprio emendamento 9.6 sul personale dei servizi ospedalieri di emergenza-urgenza: pur apprezzando il risultato, avrebbe preferito una convergenza sulla propria proposta.

Le Commissioni riunite approvano, con separate votazioni, gli emendamenti 9.2, 9.0.4 e gli identici 9.0.6 e 9.0.7.

Posti ai voti, sono separatamente respinti gli emendamenti 9.0.11 e 9.0.18.

Sono quindi approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 9.0.19 e 9.0.22 (testo 2).

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 9.0.30.

Le Commissioni riunite approvano infine l'emendamento 9.0.38.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 10.

Su proposta della relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), restano accantonati l'emendamento 10.0.31 (testo 3), nonché l'emendamento dei relatori 10.500 e l'emendamento del Governo 10.0.1000 e relativi subemendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 10.8, 10.0.8, 10.0.11 (testo 2), 10.0.14 e 10.0.33.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) comunica il ritiro degli emendamenti 10.29, 10.33 (testo 2), 10.37, 10.0.24 e 10.0.32.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 10.30 e 10.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.32 (testo 2) e l'identico 10.0.12. Invita poi al ritiro dell'emendamento 10.0.6, con riserva di riesaminare la questione in Aula. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti identici 10.0.17 e 10.0.18.

Il vice ministro GALLI esprime parere conforme a quello della Relatrice.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) acconsente al ritiro dell'emendamento 10.0.6.

Le Commissioni riunite respingono gli identici emendamenti 10.30 e 10.31.

Le Commissioni riunite approvano gli identici emendamenti 10.32 (testo 2) e 10.0.12.

Posti ai voti, sono infine approvati gli identici emendamenti 10.0.17 e 10.0.18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE propone di convocare una ulteriore seduta per domani, mercoledì 23 gennaio, alle ore 13.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 00,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 989**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.34 (testo 3)**

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA, BRESSA, STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, NENCINI, CASINI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, MALLEGNI, SCHIFANI, VITALI, BERNINI, FAZZONE, PAGANO, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 34 sono aggiunte le seguenti parole: "e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";

b) il comma 52 è sostituito dai seguenti: "52. La disposizione di cui al comma 51 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.

52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. Sarà assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorre dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-

bre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 3.

3.48 (testo 2)

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».

3.49 (testo 2)

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».

3.62 (testo 2)

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. A seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura, il nuovo soggetto costituito, comunque appartenente all'elenco dei soggetti di cui al comma 1, può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali"».

3.63 (testo 2)

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. A seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura, il nuovo soggetto costituito, comunque appartenente all'elenco dei soggetti di cui al comma 1, può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali"».

3.0.1 (testo 3)

PATUANELLI, SANTILLO, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese)*

1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è abrogato il seguente periodo: "La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale".

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Entro dieci giorni dall'adozione, le Re-

gioni trasmettono la modulistica al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle Regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa".

3. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

4. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del Codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* del Codice civile, è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, ed è trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

5. Per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica. Agli interventi di cui al presente comma realizzati con metodologia di scavo con minitrinca, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2013, non si applicano le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali del 20 gennaio 2016, n. 1. Gli interventi di cui al presente comma possono essere autorizzati senza attivare la procedura di verifica dell'archeologia preventiva di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che ricadano nelle fattispecie di seguito indicate: *a*) interventi realizzati mediante utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti senza alcuna operazione di scavo; *b*) interventi realizzati, al di fuori dei centri storici come perimetrati dagli strumenti urbani-

stici vigenti o di aree sottoposte a vincolo archeologico, con metodologia di scavo a minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2013, a profondità già impegnate da infrastrutture esistenti o tali da coinvolgere esclusivamente il manto stradale e il suo sottofondo. In ogni caso, per i lavori di scavo relativi ai manufatti per l'alloggiamento dei cavi, il soprintendente, fatte salve le valutazioni in fase progettuale sull'ubicazione dei medesimi, può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera. Per gli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2013.

6. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato».

3.0.90 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche sociali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, per l'ammontare ivi indicato;

b) articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nel limite di 0,8 milioni di euro l'anno, per il funzionamento del servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico;

c) articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un ammontare di 6,5 milioni di euro, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie».

Art. 4.**4.9 (testo 2)**

CANDURA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;***«Art. 4-bis.***(Modifiche al codice di procedura civile
in materia di espropriazione presso terzi)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 546, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ove l'importo del credito precettato sia inferiore ad euro cinquemila il terzo è soggetto agli obblighi di legge nei limiti del doppio del medesimo importo";

b) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"L'ordinanza di assegnazione delle somme adottata a norma del presente articolo è notificata al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, il cognome e il codice fiscale del creditore procedente e, se diverso, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo è tenuto ad adempiere l'obbligo risultante dall'ordinanza di assegnazione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della stessa ordinanza; prima che tale termine sia decorso o qualora al terzo non siano state fornite dal creditore procedente le informazioni dovute a norma del primo periodo non può intimarsi l'adempimento mediante precetto".

2. All'articolo 164-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il creditore che non adempie l'obbligo di cui al primo periodo risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo."».

Art. 6.**6.0.5 (testo 2)**

BERNINI, VITALI, MALLEGGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per la bonifica dei siti inquinati)

All'articolo 242, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti.».

Art. 8.**8.14 (testo 2)**

RUSPANDINI, CIRIANI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente:

"40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

b) lo svolgimento da parte di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, di cui rispettivamente ai commi 5-*octies*, lettera c), e 5-*ter* dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) lo svolgimento delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di servizi consistenti nell'ausilio alla concessione di prestiti da parte di un soggetto che fornisce servizi di *crowdfunding* autorizzato ad operare nello Stato o territorio di residenza (o sottoposto a vigilanza nello Stato o territorio di residenza);

d) la cessione di dati da parte dei soggetti indicati alle precedenti lettere b) e c)."

e) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte del soggetto che ne dispone».

Art. 9.

9.0.36 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione
e contenimento dei tempi di attesa)*

1. All'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "n. 35" sono inserite le seguenti: "e mediante la valorizzazione di progetti di supporto diagnostico terapeutico di secondo livello attraverso la digitalizzazione e la telemedicina a cura di IRCCS e presidi ospedalieri di II livello, sulla base del modello *Second Opinion Supporting – Teaching Hospital*".».

9.0.41 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 274 sono inseriti i seguenti:

"274-bis. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della definizione del Patto per la Salute 2019-2021 con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, tenendo conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dai relativi provvedimenti applicativi, nonché dei principi metodologici e del modello previsionale per la determinazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari.

274-ter. Il Ministero della salute istituisce un Comitato paritetico per la predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il contenimento del costo del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Del predetto Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fanno altresì parte rappresentanti dei Dipartimenti per gli Affari regionali e le autonomie, della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle Regioni e delle Province autonome.

274-quater. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate ai sensi del comma 274-ter, la Regione è giudicata adempiente ove sia accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In caso contrario la Regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico nell'anno di riferimento e comunque nei 6 anni precedenti, abbia garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70.

274-quinquies. Le Regioni sottoposte a Piani di rientro dai *deficit* sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti piani, aggiornano gli obiettivi di spesa del personale entro 40 giorni dalla data di adozione della normativa di cui al comma 274-ter, nel rispetto del tetto complessivo stabilito da detti Piani o Programmi.

274-sexies. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 3-bis e 3-ter, nonché, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 274-ter, il comma 3."».

Art. 11.**11.0.101 (testo 3)**

TESEI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. Sino alla data di immissione in ruolo dei candidati vincitori del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 dicembre 2018, i Comuni e le Province nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vice segretari».

11.0.172 (testo 2)

ROMEO, AUGUSSORI, PATUANELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore)*

1. Nelle more del riordino a regime della materia degli Enti del terzo settore, il comma 51 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 118,4 milioni di euro per il 2019 e 157,9 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipb derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali Enti si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima,".

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali Enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima."».

11.0.900/1 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

All'emendamento 11.0.900, capoverso «Art.11-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "Al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie anche connesse alla gestione del fenomeno migratorio" con le seguenti: "Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione";

b) al comma 1, sostituire le parole da: "personale appartenente alla qualifica dirigenziale di Area I" a: "finanza pubblica" con le seguenti: "Ministero dell'interno può essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'Area delle Funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si dà attuazione con regolamento di riorganizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente";

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 58 è aggiunto il seguente: "Art. 58-bis. - 1. Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 7, 9, 34, 36, 49 e 51, si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019, sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.

2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982, applicati agli scrutini aventi decorrenza 1 gennaio 2019.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 500.000,00 euro, si provvede attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella A, relativa al Ministero dell'interno, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
